

**COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO**

PROVINCIA DI BERGAMO

COMMITTENTE

**AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPRIATE SAN GERVASIO**

**DELEGA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA  
IDRAULICA SUL RETICOLO IDRICO MINORE**

Articolo 3, comma 114, LR 1/2000 – DGR VII/7868 e seguenti

**ATTIVITÀ SVOLTE E DESCRIZIONE DEL RETICOLO  
IDROGRAFICO MINORE E PRINCIPALE**

Ottobre 2010: Emissione

Settembre 2011: Revisione a seguito parere STER

AE02.2001.0006369 del 28/07/2011

*RESPONSABILE DELLE PRESTAZIONI*

**ERA**

c/o Polo per l'Innovazione Tecnologica (POINT)  
Via Pasubio, 3 – 24044 DALMINE (BG) – ITALIA  
Tel. +39 035.622.4241 – Fax. +39 035.622.4240

Geol. Umberto Locati



**INDICE**

1. PREMESSA.....	3
2. RICHIAMI NORMATIVI E GIURIDICI.....	6
2.1 Sintesi dei riferimenti normativi regionali sul inerenti il Reticolo Idrico.....	15
3. INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE E MINORE .....	18
AD_001 (Fiume Adda) .....	22
BR_001 (Fiume Brembo).....	23
NN_001.....	24
NN_002.....	25
RI_001 (Rio Rii – denominazione locale).....	25
RI_002.....	26
SC_001 .....	26
SC_002 .....	27
SC_003 .....	27
SC_004 .....	28
SS_001 (Rio di San Siro – denominazione locale) .....	28
SS_002 .....	29
SS_003 .....	29
SS_004 .....	30
VL_001 (Rio Vallone).....	30
VL_002 .....	31
4. PIANO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO E STUDIO GEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE.....	33



Gestione dei diritti (Rights Management)

CC-BY-NC-SA

REVISIONE	DATA	OGGETTO
00	Ottobre 2010	Emissione
01	Sett. 2011	Revisione a seguito parere STER AE02.2001.0006369 del 28/07/2011
02		
03		

Il presente documento è costituito da 33 pagine.

Estratto da metadata standard ISO15836 / Dublin Core (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>)

## 1. PREMESSA

Il presente documento, redatto per conto del Comune di Capriate San Gervasio, illustra le attività svolte per ottemperare a quanto previsto dalla DGR VII/7868/2002 *“Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’articolo 3, comma 114, della LR 1/2000 – Determinazione dei canoni di polizia idraulica”*, in parte sostituita ed integrata dalla successiva DGR VII/13950/2003, *“Modifica della DGR VII/7868/2002 «Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’Articolo 3, comma 114 della LR 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica»”* e da numerose ulteriori delibere ed atti regionali (tra cui l’errata corrige 9/01/2002, DGR VII/8743/2002, LR 7/2003, LR 10/2003, DDG 8943/2007, DGR VIII/8127/2008, ecc.).

In particolare, gli obblighi del Comune di Capriate San Gervasio derivanti dalla LR 1/2000 e dalle citate delibere regionali, sono i seguenti:

- a) individuazione del reticolo idrografico minore di competenza comunale, a seguito dell’individuazione del reticolo idrico principale e del reticolo idrografico di competenza dei consorzi di bonifica a cura della Regione Lombardia;
- b) delimitazione delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua appartenenti sia al reticolo idrografico minore sia, se presenti, dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrografico principale e di bonifica;
- c) redazione del regolamento, specificatamente sviluppato e dettagliato per le caratteristiche del reticolo idrografico di competenza del Comune;
- d) eventuale censimento delle opere e delle instabilità afferenti al reticolo idrografico minore di competenza comunale, con una duplice finalità: individuare le potenziali situazioni di pericolosità idraulica (diretta od indotta) derivante dalla presenza delle opere od instabilità e, subordinatamente, ottenere gli elementi di base per l’eventuale riscossione dei canoni.

Tale attività non è obbligatoria ma considerata utile per conoscere la reale consistenza del reticolo idrografico di competenza comunale.

Rispetto all’applicazione della normativa regionale citata, vanno considerate le censure date dalla sentenza del Tribunale Superiore delle Acque del 23 giugno 2004, n. 91. Tale sentenza stabilisce che *“sono viziate le disposizioni che attribuiscono ai Consorzi (o ai Comuni) poteri di polizia idraulica, di manutenzione e gestione incompatibili con il regime concessorio cui soggiacciono i ..... canali ed acquedotti in forza della loro strumentalità, rispetto alle derivazioni legittimamente esercitate e agli usi cui è destinata della risorsa idrica”*. Non è cioè possibile per il Comune (o per i Consorzi di Bonifica o per altri Enti Pubblici/ Regione Lombardia) esercitare poteri di polizia idraulica od effettuare interventi di manutenzione su quei corsi d’acqua che sono strumentalmente connessi alle opere di de-

rivazione. Questo vale per tutti quei corsi d'acqua in cui si ha la "*vigenza di concessioni in atto o in attesa di essere rinnovate, o in pendenza dei provvedimenti di cui all'Articolo 34 della legge n. 36 del 1994*". La sentenza, oltre ad indicare i corsi d'acqua oggetto di derivazione, include anche il "*legittimo esercizio ..... degli usi*"; ovvero sono esclusi dal reticolo minore anche quei corsi d'acqua in cui vi sono degli usi legittimi in atto.

Viste le caratteristiche del reticolo idrografico del comune di Capriate san gervasio, per l'identificazione del reticolo minore di competenza comunale si è fatto riferimento sia all'elenco delle acque pubbliche ed agli elenchi suppletivi, nei quali sono riportati i corsi d'acqua il cui sedime è già stato esplicitamente dichiarato pubblico (demaniale), sia mediante accertamento in sito o presso le amministrazioni pubbliche al fine di escludere dal reticolo idrico minore quei corsi d'acqua correlati a sistemi di irrigazione / colatura / bonifica o destinati alla produzione di forza motrice e di proprietà privata.

L'utilizzo degli elenchi delle acque pubbliche è perfettamente compatibile con quanto riportato dalla LR 1/2000, articolo 3, comma 114<sup>(1)</sup> nel quale è previsto che ai Comuni sono delegate "*le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, limitatamente ai corsi d'acqua indicati come demaniali in base a normative vigenti o che siano stati oggetto d'interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici, previa individuazione dello stesso da parte della Giunta regionale*". La seconda parte del comma, che impone di inserire nel reticolo minore anche i corsi d'acqua *che siano stati oggetto d'interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici* è stata, di fatto, censurata dal tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con sentenza del 23 giugno 2004, n. 91; tra i ricorrenti agli atti normativi regionali vi erano, infatti, soggetti che avevano ricevuto finanziamenti pubblici per la sistemazione di corsi d'acqua in loro possesso, o che l'ente pubblico avesse provveduto direttamente per gli interventi di sistemazione idraulica, ed il Tribunale ha dato ragione loro, imponendo alla Regione Lombardia l'esclusione dal Reticolo Idrico Minore o Principale anche dei corsi d'acqua in cui era intervenuto l'ente pubblico o, comunque, quando l'ente pubblico avesse finanziato interventi di sistemazione idraulica.

Come previsto dalle delibere regionali di riferimento, l'individuazione del reticolo idrografico minore, la perimetrazione delle fasce di rispetto ed il Regolamento che disciplina gli interventi ammissibili entro le fasce di rispetto, sono soggette al parere vincolante della Sede territoriale Competente della Regione Lombardia (ex Genio Civile).

L'eventuale censimento, descritto al precedente punto d), è un documento non soggetto ad alcun tipo di approvazione e non soggetto al parere vincolante della Sede territoriale Competente della Regione Lombardia ma documento di riferi-

---

<sup>1</sup> Il comma è stato sostituito dalla lettera a) del secondo comma dell'articolo 2 della LR 2 maggio 2003, n. 5 e successivamente modificato dalla lettera a) del primo comma dell'Articolo 22 della LR 24 marzo 2004, n. 5.

mento interno del Comune.

L'iter di approvazione degli elementi riportati ai precedenti punti a), b) e c), è il seguente:

1. presa d'atto da parte del Comune dell'identificazione del reticolo idrografico, delle fasce di rispetto e della relativa normativa (con determina dell'Ufficio Tecnico e/o Delibera di Giunta e/o Consiliare). Tale fase può essere preceduta da incontri informativi con il pubblico (non previsti dalla normativa);
2. trasmissione della documentazione alla Sede territoriale Competente della Regione Lombardia, che esprime il parere tecnico vincolante al quale il Comune si deve successivamente adeguare;
3. inserimento degli elaborati del reticolo idrico minore nel PGT, anche mediante variante dello stesso (previe misure di pubblicità secondo le modalità previste dalla LR 12/2005) con recepimento all'interno dello stesso PGT dell'andamento del reticolo idrografico, delle fasce di rispetto e della relativa normativa. *Considerando che l'individuazione del reticolo idrico minore comporta la semplice regolamentazione dell'uso di aree lungo corsi d'acqua, la documentazione relativa al reticolo idrico diviene parte del Piano delle Regole e, quindi, la variante al PGT non è soggetta a VAS.*

Riguardo all'iter di approvazione, si evidenziano alcuni elementi:

- ◆ fino all'adozione del PGT o sua variante, le attività che si possono svolgere lungo i corsi d'acqua individuati dall'apposito elaborato, sono quelle stabilite dal RD 523/1904 e smi (punto 3 della DGR VII/13950/2003);
- ◆ nel periodo di transizione tra l'adozione della variante e la sua approvazione definitiva, si applica il regime di salvaguardia, come disciplinato dalla L. 1902/1952, e reso obbligatorio dalle modifiche apportate alla L. 1150/1942;
- ◆ nel caso siano effettuate delle osservazioni all'individuazione del reticolo idrografico, alle fasce di rispetto od alla relativa disciplina, durante l'iter di approvazione del PGT o sua variante, e nel caso si ritenesse opportuno il loro accoglimento, preventivamente all'approvazione definitiva della variante, le eventuali modifiche alla documentazione tecnica devono essere sottoposte ad un ulteriore parere tecnico vincolante della Sede territoriale Competente della Regione Lombardia.

Nelle more dell'approvazione definitiva della variante urbanistica e fatto salvo il relativo periodo di salvaguardia, si applicano i principi fondamentali stabiliti dalla normativa di settore per l'esercizio della polizia idraulica, secondo il principio di maggior cautela.

## 2. RICHIAMI NORMATIVI E GIURIDICI

La prima disciplina italiana postunitaria che riguardava le acque era contenuta nell'allegato F della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 "*Legge sui lavori pubblici*". Le finalità di tale normativa non era solo quella di perseguire il "*buon regime delle acque*" al fine di tutelare la sicurezza della popolazione, ma era anche quello di "*soddisfare i pubblici interessi in genere*".

L'allegato F regolava la materia delle acque attraverso l'intero Titolo III, diviso in 8 capi comprendenti gli articoli da 91 a 181, ed affidava al Governo la suprema tutela delle acque pubbliche nonché l'ispezione dei relativi lavori. Si sanciva inoltre che l'utilizzo dell'acqua era subordinato al possesso di un titolo legittimo o di una concessione governativa. Tale concessione poteva essere sia legata alla proprietà assoluta sia di semplice uso temporaneo.

La stessa legge non forniva alcuna definizione del concetto di *acqua pubblica*, a parte l'articolo 1025 che estendeva il *carattere pubblico anche* ai "minori corsi naturali" come i fossati, i rivi e i colatori, distinguendoli quindi dai fiumi e torrenti.

Successivamente la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, nel giugno dello stesso anno, fu approvato il Codice Civile. L'articolo 427 del Codice Civile prevedeva che appartenessero al *demanio pubblico*, tra gli altri beni, "i fiumi ed i torrenti", senza citare altre tipologie di corsi d'acqua.

L'applicazione congiunta dei due riferimenti normativi prevedeva quindi che "i fiumi e torrenti" dovessero appartenere sempre al demanio pubblico ed avessero sempre carattere pubblico. Per i "minori corsi naturali" come i fossati, i rivi ed i colatori, vi era invece la possibilità di assegnarle alla categoria delle acque pubbliche, senza però attribuirne l'appartenenza al demanio.

Conseguentemente vi era la possibilità di considerare pubblici e demaniali solo i fiumi, i torrenti, mentre per gli altri corsi minori, che non presentassero tale rilevanza, la demanialità non era giustificata. Poteva essere eventualmente giustificata solo un'ulteriore categoria: quella delle acque pubbliche non demaniali, cioè di proprietà privata ma assoggettate al regime pubblicistico riguardo all'utilizzo. Le acque private in senso stretto avevano quindi portata residuale rispetto alle altre tipologie.

Secondo tale principio, per effettuare la corretta attribuzione del corso d'acqua al regime pubblicistico o meno, era di fondamentale importanza il principio della rilevanza. Infatti, i corsi minori rilevanti erano disciplinati dalla legge sui lavori pubblici in quanto erano idonei a servire la collettività, mentre i corsi minori, che non presentavano tale rilevanza, erano disciplinati dal codice civile, potendo appartenere ai privati.

Da evidenziare che in tale periodo, fino all'approvazione del nuovo Codice Civile, vi era una parte di giurisprudenza che prevedeva anche per i fiumi ed i torrenti la necessità di accertamento per sancirne il carattere pubblico e demaniale.

Essendo laboriosa l'identificazione delle acque pubbliche, con la Legge

26446/1884, che aveva come scopo primario di rendere più spedite e facili le nuove concessioni, si prescrisse la compilazione degli elenchi d'acque pubbliche. Associata a tale prescrizione, non si è però data una definizione delle acque pubbliche, sicché i problemi per l'individuazione delle stesse e la loro iscrizione negli appositi elenchi divenne sempre più laboriosa. In applicazione a questa legge, si compilarono gli elenchi delle acque pubbliche (es. Decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, Regio Decreto 22 febbraio 1940 n. 8380, Regio Decreto 29 dicembre 1941, Decreto Presidente della Repubblica 1 febbraio 1957, Decreto Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, ecc.).

Successivamente, con il RD 1285/1920, fu predisposto il "Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche".

Nel Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*", furono raccolte in modo organico le varie disposizioni normative che regolavano il "*buon regime delle acque*" al fine di tutelare la sicurezza e quello di "*soddisfare i pubblici interessi in genere*"; questo testo normativo non disciplinava però i corsi d'acqua appartenenti ad una bonificazione. Questi ultimi furono disciplinati il medesimo anno, attraverso l'emanazione del Regio decreto 08 maggio 1904, n. 368, "*Regolamento per l'esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi*" avente portata residuale rispetto al Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523.

Entrambi questi due ultimi riferimenti normativi, anche se più volte aggiornati, sono tuttora vigenti; in essi non è contemplata alcuna modifica dell'assetto giuridico delle acque rispetto a quanto previgente.

Il sistema sanzionatorio nell'ambito delle acque pubbliche non venne però implementato nel Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e pertanto, non essendo stata abrogata quella parte, vige tuttora quanto riportato nella Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (articoli 374, 375, 376, 377, 378 e 379). Il sistema sanzionatorio fu invece implementato nel Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368 riguardo ai corsi d'acqua appartenenti ad una bonificazione.

Successivamente, soprattutto per quanto riguarda la disciplina delle derivazioni, furono prodotte diverse normative (Decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, e Decreto Luogotenenziale 9 ottobre 1919, n. 2161) che, tra l'altro, portarono a:

- 1) istituire il Tribunale delle acque pubbliche, con giurisprudenza in ordine a tutte le controversie in materia di diritti e interessi sulle acque, dando così origine, con il decreto n. 2161 del 1919, ai Tribunali regionali delle acque pubbliche, cui furono affidate le competenze in materia di diritti soggettivi, mentre il Tribunale Superiore delle acque pubbliche assunse il ruolo di giudice d'appello e di giudice in unico grado in materia di interessi;
- 2) obbligare all'iscrizione negli elenchi di acque pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali che considerate sia isolatamente per la loro portata, sia per l'ampiezza del loro bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al

quale appartengono, abbiano od acquistino l'attitudine a qualsiasi uso di pubblico generale interesse;

3) abolizione delle concessioni perpetue.

Se il decreto luogotenenziale n. 1664 del 1916 non diede alcuna definizione di acque pubbliche, questa fu data dal successivo decreto luogotenenziale del 24 gennaio 1917, n. 85, recante il regolamento di esecuzione del decreto n. 1664 del 1916. La definizione fu anche successivamente riconfermata, seppure in modo semplice, dall'articolo 3 comma 2 del decreto legge 9 ottobre 1919, n. 2161. Con questo decreto già cominciarono a distinguersi più dettagliatamente, le acque pubbliche dalle private facendosi riferimento *alla portata, all'ampiezza del bacino imbrifero, al sistema idrografico di appartenenza in relazione all'attitudine delle acque ad essere utilizzate o destinate ad usi di pubblico interesse*.

Appare così per la prima volta, quale criterio descrittivo della pubblicità delle acque, *quello dell'attitudine dell'acqua ad essere utilizzata o destinata ad usi di pubblico interesse*.

Per l'applicazione del decreto n. 2161, fu emanato il regolamento 14 agosto 1920, n. 192510, tuttora in vigore in quanto compatibile con le norme attuali.

Con delega accordata al governo dalla legge 18 dicembre 1927, n. 2595, fu emanato il Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici".

In tale decreto era fondamentale l'articolo 1 (abrogato successivamente dall'articolo 2 del DPR 18 febbraio 1999, n. 238), secondo cui erano pubbliche tutte le acque *sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse*.

L'inclusione nell'elenco non comporta l'impossibilità di ammettere la pubblicità di acque diverse da quelle già comprese nell'elenco. Invero *la pubblicità discende dall'idoneità dell'acqua a soddisfare un bisogno collettivo di rilevanza pubblica*, dunque la pubblicità deriva da tale idoneità e non tanto dall'iscrizione negli elenchi, che pertanto sono privi di efficacia preclusiva circa gli ulteriori apprezzamenti sulla pubblicità dell'acqua. *È solo però con l'iscrizione in elenco che la disciplina relativa alle acque pubbliche, in tutti i suoi aspetti, e quelli relativi alle utilizzazioni, e quelli relativi alla cosiddetta polizia, e quelli relativi alle opere pubbliche aventi ad oggetto le acque, può essere applicata ai singoli beni fluviali*. Questo significa che l'applicazione di quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, può avvenire solo per quei corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche.

Lo stesso regio decreto del 1933 ha inoltre aggiunto un inciso di notevole importanza, ove dichiara pubbliche le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate. Con tale aggiunta si

sono individuate le acque da dichiarare pubbliche. A tal fine sono stati esclusi i canali di derivazione dall'iscrizione negli elenchi d'acque pubbliche. In merito è intervenuta la giurisprudenza, e precisamente il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che *ha escluso l'iscrizione dagli elenchi* i canali di derivazione, tanto se la derivazione è fatta da un privato o da un ente pubblico minore, quanto se fatta dallo Stato medesimo.

È con il testo unico che è stato previsto, per la prima volta, di comprendere tra le acque pubbliche anche le acque sotterranee al fine di soddisfare un uso di pubblico generale interesse, la quale pubblicità era affidata al Ministro dei lavori pubblici.

In ogni caso, però, la dichiarazione di acqua pubblica doveva essere stabilita dal giudice, il quale necessariamente valutava di volta in volta gli opposti interessi e, se il caso, dichiarava la pubblicità di un'acqua (e quindi la successiva inclusione negli elenchi delle acque pubbliche).

Con l'approvazione del vigente Codice Civile nel 1942, e di alcune successive sentenze di massimo grado (sentenza Cassazione del 25 gennaio 1952, n. 217), si ha una modifica dell'orientamento giurisprudenziale sul regime giuridico dell'acqua. Dalla possibile piena disponibilità sotto forma di proprietà, si passa alla possibile piena disponibilità sotto forma di utilizzo del bene acqua. Questo anche secondo l'articolo 909 del Codice Civile, che contempla solo diritti di utilizzazione delle acque.

Questo concetto è stato riconosciuto e formalizzato dalla L. 5 gennaio 1994, n. 36 (legge Galli, ora ricompresa nel d.lgs 152/2006), la quale prevede all'articolo 1, comma 1, che *"Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà"*. La differenza sostanziale, con quanto previgente, sta nel fatto che se prima i privati potevano essere titolari di diritti dominicali sulle acque che non fossero considerate idonee ad usi di pubblico generale interesse, mentre con il nuovo ordinamento i privati possono solo utilizzare quelle stesse acque.

Quindi la legge Galli ha considerato pubbliche tutte le acque, facendo coincidere il termine pubblico con quello demaniale e, di conseguenza, per l'articolo 1 comma 1 della legge Galli, tutte le acque sono pubbliche e tutte le acque pubbliche sono demaniali ai sensi dell'articolo 822 Codice Civile.

Nel Codice Civile del 1865, gli articoli 542 e 545 facevano espressa menzione al proprietario della sorgente ed al proprietario o possessore d'acqua; nel vigente Codice Civile non esiste più la proprietà dell'acqua ma solamente il diritto di usare l'acqua e tale diritto è considerato "esclusivamente" come una facoltà contenuta nel diritto di proprietà dal fondo (articolo 909). Da ciò emerge che deve considerarsi improprio ed inesatto il concetto di *acque private* e non resterebbe che applicare l'articolo 827 del Codice Civile, secondo cui i beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato.

Le acque non pubbliche dovrebbero qualificarsi come beni patrimoniali indisponi-

bili dello Stato, soggetti all'uso privato. Però il carattere di uso privato lo conserverebbero soltanto le acque scorrenti non naturalmente, ossia i corsi d'acqua artificiali, costituiti da acque derivate per mezzo di manufatti, canali, cavi, condotte, per opera dei privati e solo su questi si applica quanto previsto dall'articolo 912 del Codice Civile.

Da ultimo, riguardo alla normativa a carattere nazionale, vi è il regolamento di cui al DPR 18 febbraio 1999, n. 238 *"Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche"* il quale stabilisce all'articolo 1 che *"Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne"*.

Il provvedimento salvaguarda gli effetti degli elenchi delle acque pubbliche, diversi dalla dichiarazione di demanialità, e utilizzati come riferimenti anche in leggi non attinenti all'uso delle acque.

In attuazione del comma 4, dell'articolo 119 della Costituzione "la regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica", è stata promulgata la Legge 16 maggio 1970, n. 281, che con i suoi decreti attuativi (in particolare l'articolo 8, ultimo comma del DPR 15 gennaio 1972, n. 8) hanno sancito il primo embrione della delega alle regioni a statuto ordinario della gestione delle acque pubbliche.

Il punto di partenza del decentramento delle funzioni amministrative dello Stato a favore delle Regioni dei beni demaniali e patrimoniali, è il DPR 24 luglio 1977, n. 616, alla cui redazione è stato delegato il governo con Legge 22 luglio 1975, n. 382. Con la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, hanno completato il trasferimento delle funzioni relative alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura nonché la gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee.

Sulla base di questo trasferimento di competenze, la Regione Lombardia ha prodotto la LR 5 gennaio 2000, n. 1, dove all'articolo 3, comma 108, punto i), è stabilito che alla Regione compete l'*"individuazione delle acque che costituiscono il reticolo idrico principale sul quale la Regione stessa esercita le funzioni di polizia idraulica"*. Al successivo comma 114<sup>(2)</sup> si stabilisce che ai Comuni sono delegate *"le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, limitatamente ai corsi d'acqua indicati come demaniali in base a normative vigenti o che siano stati oggetto d'interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici, previa individuazione dello stesso da parte della Giunta regionale"*.

---

<sup>2</sup> Il comma è stato sostituito dalla lettera a) del secondo comma dell'articolo 2 della LR 2 maggio 2003, n. 5 e successivamente modificato dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 22 della LR 24 marzo 2004, n. 5.

Successivamente sono state poi emanate le delibere di Giunta Regionale per l'attuazione di quanto previsto dalla LR 1/2000.

L'individuazione del reticolo principale, è stata effettuata dalle Sedi Territoriali della Regione Lombardia, sulla base dei criteri stabiliti dalla DGR 22 dicembre 1999, VI/47310. Ai criteri stabiliti in tale DGR, si sono poi aggiunti ulteriori criteri, esplicitati nella successiva DGR 25 gennaio 2002, n. VII/7868.

Con la DGR 25 gennaio 2002, n. VII/7868, la Regione ha individuato il reticolo idrico principale e quindi, come specificato dalla stessa DGR, per differenza il reticolo idrico minore, ovvero tutti gli altri corsi d'acqua.

La DGR 25 gennaio 2002, n. VII/7868, integrata e modificata dall'Errata Corrige n. 9/01-SE.O. 2002, dalla DGR 25 gennaio 2002, n. VII/7868 è stata, infine, quasi integralmente sostituita dalla DGR 1 agosto 2003, n. VII/13950. L'applicazione di questi atti è stata in parte censurata dalla sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche del 23 giugno 2004, n. 91, nonché dalla sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 129/2005. Queste due sentenze hanno portato all'emanazione della DGR 30 novembre 2005, VIII/1239, che ha stralciato dall'elenco delle acque di competenza pubblica alcuni canali, perché "...di proprietà privata...".

Tali sentenze hanno, di fatto, ridotto anche la portata della seconda parte del comma 114<sup>(3)</sup>, articolo 3, LR 1/2000, che impone di inserire nel reticolo minore anche i corsi d'acqua *che siano stati oggetto d'interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici*, tra i ricorrenti agli atti normativi regionali vi erano, infatti, soggetti che avevano ricevuto finanziamenti pubblici per la sistemazione di corsi d'acqua in loro possesso, o che l'ente pubblico avesse provveduto direttamente per gli interventi di sistemazione idraulica su corsi d'acqua privati, ed il Tribunale ha dato ragione ai ricorrenti, imponendo alla Regione Lombardia l'esclusione dal Reticolo Idrico Minore o Principale anche dei corsi d'acqua in cui era intervenuto l'ente pubblico o, comunque, l'ente pubblico avesse finanziato interventi di sistemazione idraulica.

Le indicazioni per la redazione della normativa per la gestione del reticolo idrico si è fatto anche riferimento alla DDG 8943/2007 e DGR VIII/8127/2008.

Per quanto riguarda i terreni in rapporto pertinenziale con le acque fluenti (cioè tutte quelle che scorrono in superficie), le normative citate non effettuano previsioni specifiche. Si fa sempre riferimento al bene acqua, inteso come risorsa liquida da tutelare, per necessità di consentire un utilizzo proprio, o come elemento dannoso per l'incolumità della sicurezza della popolazione (pubblica incolumità), venendo quindi codificate le possibilità di utilizzo al fine di soddisfare i pubblici interessi in genere, o le modalità di intervento per garantire l'incolumità.

---

<sup>3</sup> Il comma è stato sostituito dalla lettera a) del secondo comma dell'articolo 2 della LR 2 maggio 2003, n. 5, successivamente modificato dalla lettera a) del primo comma dell'Articolo 22 della LR 24 marzo 2004, n. 5 e dall'articolo 2 della LR 22 febbraio 2010, n. 12.

Per le acque fluenti era classificata la sede preferenziale di scorrimento in ragione della dimensione o del regime del corso d'acqua; il regime pubblicistico sostanzialmente sancito fin dal 1865 per quelli di dimensione maggiore (fiumi, torrenti ed alcuni corsi d'acqua minori), con particolare riguardo a quelli iscritti nell'elenco delle acque pubbliche istituito con Legge 26446/1884, ha portato nelle varie stesure delle mappe catastali all'attribuzione dei terreni in stretto rapporto pertinenziale con queste acque alla partita catastale "Acque esenti da estimo" (*de facto* attribuiti al demanio). D'altra parte, riguardo alle mappe catastali, si deve evidenziare un elemento che riguarda soprattutto i corsi d'acqua più piccoli. Nel fascicolo "Operazioni di qualificazione, classificazione e di classamento", edito dal Ministero delle Finanze, è riportato: "Articolo 78: Sono escluse dall'estimo dei terreni:... h) la superficie occupata dai canali maestri per la condotta delle acque" ed ancora "Articolo 82: Alla superficie dei canali maestri per la condotta delle acque... non si attribuirà alcuna rendita... Si comprenderanno fra questi canali quelli che portano le acque d'irrigazione dal punto di presa all'ultimo podere cui servono o nei quali immettono i canali di scolo delle singole proprietà. La superficie di detti canali deve comunque rappresentarsi fra linee continue ed essere sempre esente da estimo, anche nei tratti in cui i canali attraversano i terreni per servitù di acquedotto... Non potranno considerarsi come canali maestri, agli effetti dell'esenzione dall'estimo, i canaletti distributori dell'acqua d'irrigazione dei singoli fondi, a meno che non servano anche alla distribuzione delle acque nei fondi appartenenti ad altri possessori". Dalle mappe catastali si deduce quindi l'esenzione dall'estimo, ma non il regime giuridico delle superfici 'bagnate' dalle acque superficiali.

I terreni in rapporto pertinenziale con i corsi d'acqua minori, le cui acque fluenti un tempo potevano essere private o comunque giudicate non idonee o prive di attitudine a *soddisfare i pubblici interessi in genere*, mantengono invece nel tempo la totale natura privata.

L'emanazione della legge Galli, che ha sancito la pubblicità di tutte le acque, e del successivo decreto attuativo, che ha fatto coincidere le acque pubbliche con il demanio dello Stato, hanno privato di significato il concetto di "rilevanza del corso d'acqua", o della necessità di verifica dell'attitudine del corso d'acqua ad essere utilizzato o destinato ad usi di pubblico interesse, per diagnosticarne o meno la pubblicità dell'acqua che vi scorre.

La legge Galli, come peraltro anche sancito dalla sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche del 23 giugno 2004, n. 91, non ha però modificato il regime giuridico dei terreni in stretto rapporto pertinenziale con l'acqua demaniale. I terreni sui quali sono presenti corsi d'acqua minori, che non erano identificati come demaniali (riportati nell'elenco delle acque pubbliche), non mutano quindi regime giuridico.

Diversamente da quanto avveniva prima dell'emanazione della legge Galli, dove con l'iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche attraverso la dichiarazione di

pubblicità delle acque, anche il sedime diveniva pubblico per sopravvenuta attitudine ad un utilizzo di pubblico interesse<sup>(4)</sup> (questo avveniva in quanto la dichiarazione di acqua pubblica era stabilita dal giudice, il quale, necessariamente, valutava di volta in volta gli opposti interessi e se il caso, stabiliva anche degli indennizzi), con la dichiarazione di pubblicità di tutte le acque statuita dal DPR 238/1999 (o L. 36/1994) non si sono modificati i diritti dominicali dei terreni sui quali l'acqua, divenuta pubblica, scorre.

Si possono quindi identificare tre tipi diversi di regime giuridico dei terreni, potenzialmente soggetti ai diritti demaniali stabiliti dall'articolo 825 del Codice Civile per la presenza di demanio idrico, dove l'acqua demaniale giace o scorre in superficie:

- ▶ aree appartenenti al demanio fluviale dello Stato; questi terreni sono iscritti alla partita catastale "particelle esenti da estimo" per la presenza di acqua e la planimetria catastale non riporta alcun numero di mappale che permette l'identificazione del proprietario;
- ▶ aree appartenenti a persone fisiche o giuridiche; in questo caso i terreni, su cui l'acqua demaniale giace o scorre, sono beni immobili i cui proprietari hanno il diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico;
- ▶ aree in servitù d'acquedotto (si veda Codice Civile Libro III, Titolo VI, Capo II, Sezione I); questi terreni sono iscritti alla partita catastale "particelle esenti da estimo" per la presenza di acqua e la planimetria catastale non riporta alcun numero di mappale che permette l'identificazione del proprietario. Diversamente dai terreni appartenenti al demanio fluviale dello Stato, questi terreni sono di proprietà privata, ma, non producendo reddito, sono esentati dal conteggio del reddito per la quantificazione delle imposte fondiarie.

Le limitazioni dell'utilizzo dei terreni in stretto rapporto pertinenziale con i corsi d'acqua sono correlate alle necessità di protezione e tutela del demanio idrico (inteso come acqua), ordinata sicurezza urbanistica (tutela della pubblica incolumità) e protezione delle eventuali caratteristiche paesistiche e naturali dei corsi d'acqua. Nel caso in cui sia presente anche il suolo di proprietà demaniale in coincidenza del corso d'acqua (alveo demaniale), a questi elementi si aggiunge anche la tutela del demanio fluviale (inteso come suolo demaniale).

Relativamente ai terreni ricadenti entro le fasce di rispetto, fatto salvo che appartengano al demanio fluviale, sono beni immobili i cui proprietari hanno il diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla normativa. I vincoli su questi terreni sono imposti per lo stretto rapporto pertinenziale con il demanio idrico e finalizzati a fornire un più

---

<sup>4</sup> Spesso, in ambiti di pianura, l'iscrizione di un corso d'acqua negli elenchi di acque pubbliche (soprattutto negli elenchi suppletivi) avviene in applicazione dell'articolo 28, comma 2, del RD 1775/1933 per passaggio alla Stato delle opere di regolazione, raccolta e derivazione in conseguenza della decadenza o rinuncia alla concessione di derivazione delle acque.

alto grado di protezione e tutela per quest'ultimo, oltre che per ragioni di interesse generale e/o di tutela della pubblica incolumità (attraverso il mantenimento dell'efficienza idraulica del corso d'acqua) e/o di conservazione e protezione dei caratteri naturali fondamentali dei corsi d'acqua e delle relative pertinenze.

Per la perimetrazione delle aree del demanio fluviale, coerentemente a quanto previsto dall'articolo 950 del Codice Civile, si ricorre alle mappe catastali solo quando non vi sono altri elementi di delimitazione della proprietà.

Nel caso del demanio fluviale, al fine della sua esatta perimetrazione, bisogna tener presente che *"il limite del demanio fluviale coincide con il punto di intersezione della sponda del corso d'acqua con il livello della piena ordinaria"* (quando ovviamente il corso del fiume non è regolato o modificato artificialmente). Di conseguenza anche l'estensione del demanio fluviale attorno ai corpi idrici varia nel tempo, sempre a scapito della proprietà confinante, a prescindere che essa sia pubblica, oppure privata. Lo spostamento del limite di piena ordinaria produce, infatti, l'automatico accorpamento delle aree al demanio fluviale senza alcuna possibilità di indennizzo. Come stabilito dalla Legge 5 gennaio 1994, n. 37, il successivo eventuale abbandono delle acque della piena ordinaria di aree del demanio fluviale di nuova formazione (successive al 1994), non ne consente la sdemanializzazione. Per le aree del demanio fluviale già esistenti precedentemente alla Legge 5 gennaio 1994, n. 37, è invece tuttora ammessa la sdemanializzazione.

Per determinare la piena ordinaria, si considera il livello o portata di piena in una sezione di un corso d'acqua che, rispetto alla serie storica dei massimi livelli o delle massime portate annuali verificatisi nella stessa sezione, è uguagliata o superata nel 75% dei casi.

Solo nel caso in cui per il corso d'acqua non sia determinabile la piena ordinaria o che lo stesso sia stato oggetto di regolazione, bonifica od altri fatti indotti dall'attività antropica che ne hanno modificato i caratteri idrologici originari, si assume come alveo quanto disposto dalla circolare del Ministero Lavori Pubblici del 28 febbraio 1907, n. 780, facendo coincidere l'alveo con il limite del demanio fluviale ricavato dalla cartografia catastale in accordo a quanto stabilito dall'articolo 950 del Codice Civile.

La disamina, considerate le finalità del presente documento, riguarda solamente le acque fluenti<sup>(5)</sup> attinenti al reticolo idrico minore o principale / bonifica, mentre non si sono analizzate le acque lacuali o ferme<sup>(5)</sup>, la cui normativa attuale di riferimento va integrata anche con il RD 327/1942 e smi (valido anche per i corsi d'acqua di maggiore dimensione che, anche solo potenzialmente, sono navigabili).

---

<sup>5</sup> "Acque fluenti" sono tutte quelle che scorrono alla superficie, sia nei fiumi, nei torrenti, nei rivi o nei canali, in alvei costruiti dall'uomo. "Acque lacuali o ferme" sono le acque tranquille dei laghi, degli stagni, come pure dei laghi e serbatoi artificiali.

Nel prosieguo del presente documento, al fine di identificare correttamente il demanio idrico (inteso come acqua) ed i terreni demaniali in rapporto pertinente ai corsi d'acqua, si farà riferimento a:

- ♦ demanio fluviale o beni del demanio idrico (l'articolo 947 del Codice Civile riporta la dicitura "beni del demanio idrico") per identificare i terreni demaniali strettamente interconnessi al bene acqua (es. alveo);
- ♦ demanio idrico per identificare il bene acqua come inteso dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dal DPR 18 febbraio 1999, n. 238.

## **2.1 SINTESI DEI RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI SUL INERENTI IL RETICOLO IDRICO**

**Legge Regionale 5 gennaio 2000 n. 1** *"Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59)",* all'articolo 3 comma 108 lett. i) stabilisce che la Regione individui " ... le acque che costituiscono il reticolo idrico principale sul quale la Regione esercita le funzioni di polizia idraulica ...", ed al comma 114 stabilisce che *"Ai comuni sono trasferite le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, previa individuazione dello stesso da parte della Giunta Regionale"*.

**Legge Regionale 16 giugno 2003 n. 7** *"Norme in materia di bonifica e irrigazione."*, al comma 5 dell'articolo 10 *"Demanio regionale"*, attribuisce alla Giunta regionale il compito di individuare *"... il reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica ed approva il regolamento di polizia idraulica"*.

**Delibere Giunta Regionale del 25 gennaio 2002 n. VII/7868** (con associata errata corrige del 9/01-SE.O 2002), del **1 agosto 2003 n. VII/13950** e **11 febbraio 2005 n. VII/20552** che danno applicazione alle predette disposizioni di legge individuando i tre ambiti nei quali deve essere suddiviso il demanio idrico.

**Delibera Giunta Regionale del 12 aprile 2002 n. VII/8743**, che riduce i canoni di polizia idraulica per *"... tutte le opere di pubblica utilità realizzate da enti pubblici ..."* da un minimo di annui € 51,65 ad un massimo pari al 10% del canone applicato ad un soggetto "non pubblico o pubblico ma che abbia realizzato opere di non pubblica utilità".

**Decreto della Regionale Direzione Generale Territorio e Urbanistica del 13 dicembre 2002 n. 25125** *"Approvazione dei decreti e disciplinari tipo di Polizia Idraulica concernenti autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni di aree demaniali – DGR n. 7868 del 25 gennaio 2002"*.

**Delibera Giunta Regionale del 30 novembre 2005 n. VIII/1239**, che, recependo la Sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 129/2005, ha stralciato da due Reticoli dei Consorzi di bonifica alcuni canali, perché *"... di proprietà privata. . ."* dei titolari ricorrenti, quindi non inseribili in alcun Reticolo,

essendo, quest'ultimo demaniale.

**Decreto Direttore Generale del 3 agosto 2007 n. 8943** *"Linee Guida di Polizia Idraulica*. Per quanto riguarda questo lavoro, l'atto regionale non produce alcun effetto, tranne la specifica (sezione 2 del Titolo I): *"La Concessione idraulica ai sensi del RD 523/1904 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono eseguire interventi nell'alveo di un corso d'acqua pubblico, o su superfici appartenenti al demanio idrico (ndr demanio fluviale secondo l'allegato Regolamento) catastalmente definite, ovvero che per qualsiasi altro motivo intendano occupare, temporaneamente o in modo permanente, anche in subalveo o in proiezione, superfici appartenenti al demanio idrico. Infatti, l'articolo 1 della L. 36/1994 innova soltanto la disciplina giuridica del «bene acqua» in sé considerato, ma non quella dei suoi «contenitori» la cui demanialità è definita rispettivamente dal 1° e 2° comma dell'articolo 822 del Codice Civile'*. Pertanto si specifica che i canoni vanno applicati ai corsi d'acqua catastalmente identificabili come aree del demanio fluviale.

**Delibera Giunta Regionale del 31 ottobre 2007 n. VIII/5774** *"Introduzione del canone ricognitorio per i fondi interclusi e del canone per uso agricolo – Modifica alle DGR VII/7868/2002 e VII/13950/2003 in materia di determinazione del reticolo idrico principale (art. 3 c. 114 l.r. n. 1/2000)"*. In tale disposizione si proroga al 31 dicembre 2008 l'obbligo da parte dei comuni di produrre gli elaborati inerenti il reticolo idrico minore. Oltre a ciò, si stabilisce che i canoni previsti dalla DGR VII/13950/2003, allegato C (che sostituisce in quella parte la DGR VII/7868/2002), siano applicati esclusivamente al reticolo idrico principale; pertanto ai comuni si lascia la libertà di applicare o meno i canoni e/o definirne l'entità.

**Delibera Giunta Regionale del 1 ottobre 2008 n. VIII/8127** *"Modifica del reticolo idrico principale determinato con la DGR VII/7868/2002"*. In tale atto si dispone di togliere dai Reticoli dei Consorzi di bonifica, già approvati con DGR n. VII/20552/2005 tutti i corsi d'acqua iscritti negli Elenchi delle Acque Pubbliche, dei quali se ne decide il seguente destino:

- ◆ quelli contenuti nella DGR VII/8127/2008 tornano a far parte del Reticolo Idrico Principale;
- ◆ quelli che in tale DGR non compaiono, sebbene ancora presenti nella DGR VII/20552/2005, sono da considerare trasferiti nel Reticolo Idrico Minore dei Comuni, ai quali ciascun Consorzio di bonifica può rivolgersi, se desidera mantenerli "in gestione ai soli scopi della Polizia Idraulica", stipulando una idonea convenzione.

**Legge Regionale 24 gennaio 2004 n. 5** *"Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo e territorio, Collegato ordinamentale 2004"*, che all'articolo 21 modifica l'articolo 3 comma 114 della LR 1/2000 riguardo le caratteristiche dominicali dei corsi d'acqua che possono fare parte del reticolo idrico minore.

**Legge regionale 29 giugno 2009 n. 10** *"Disposizioni in materia di ambiente e*

*servizi di interesse economico generale – Collegato ordinamentale*'. In questa legge, il comma 1. dell'articolo 5 (Disposizioni in materia di demanio idrico) viene previsto che *"Le funzioni di ispezione, accertamento e irrogazione di sanzioni amministrative in materia di polizia idraulica, delegate dallo Stato alla Regione o stabilite da legge regionale, sono svolte dai dirigenti e dal personale delle strutture regionali competenti in materia di opere pubbliche"*. In sostanza, dal primo luglio 2009 (giorno di entrata in vigore della legge regionale) i Comuni, che sul Reticolo idrico Minore sono Autorità di Polizia Idraulica, non hanno più alcuna competenza in materia di vigilanza e controllo.

**Legge regionale 22 febbraio 2010 n. 12** *"Modifiche alla LR 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»)"*. In questa legge, all'articolo 2, si specifica che il comune può esercitare le funzioni di Polizia Idraulica *esclusivamente per quei corsi d'acqua soggetti al regime normativo di cui al RD 523/1904*. Oltre a ciò si stabilisce che *i canoni per l'occupazione e l'uso delle aree del reticolo idrico minore devono essere utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo minore*.

**Delibera Giunta Regionale del 26 ottobre 2010 n. IX/71331** *"Modifica delle dd.g.r. nn. 7868/2002, 13950/2003, 8943/2007 e 8127/2008, in materia di canoni demaniali di polizia idraulica"*. In tale disposizione vengono, tra l'altro, aggiornati i canoni ed alcune modalità di calcolo contenute nell'allegato C che, come disposto dalla DGR VIII/5774/2007, valgono esclusivamente per il reticolo idrico principale.

**Deliberazione Giunta regionale 15 dicembre 2010 - n. IX/1001** *"Ridefinizione del reticolo principale dei corsi d'acqua di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) e della Regione Lombardia – L.r. 2 aprile 2002, N. 5, «Istituzione dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po»"*. La DGR prevede una redistribuzione di competenze tra Regione Lombardia e AIPO su alcuni corsi d'acqua; alla regione lombardia vengono attribuiti i tratti del reticolo idrico principale indicati nell'Allegato 2 ed all'AIPO il reticolo idrico principale indicato nell'Allegato 3.

### 3. INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE E MINORE

Per la definizione del reticolo idrico principale e del reticolo minore, si è fatto riferimento alla LR 1/2000 ed alle successive modifiche ed integrazioni (tra cui la LR 12/2010), la quale stabilisce all'articolo 3, comma 108, punto i) che è di competenza regionale *"l'individuazione delle acque che costituiscono il reticolo idrico principale sul quale la Regione stessa esercita le funzioni di polizia idraulica"*; il medesimo articolo 3, comma 114, punto a), stabilisce che ai comuni sono invece delegate *"le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), concernenti il reticolo idrico minore, limitatamente ai corsi d'acqua indicati come demaniali in base a normative vigenti o che siano stati oggetto d'interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici, previa individuazione dello stesso da parte della Giunta regionale"*.

L'individuazione del reticolo principale è stata effettuata dalle Sedi Territoriali della Regione Lombardia, sulla base dei criteri stabiliti dalla DGR VI/47310/1999. I criteri prevedevano che dovessero far parte del reticolo principale tutti i corsi d'acqua sui quali già prima dell'entrata in vigore della LR 34/1998 e del DPR 238/1999 fosse consuetudine svolgere, da parte degli uffici del Genio Civile, le funzioni di Polizia Idraulica secondo le disposizioni del RD 523/1904 e precisamente quelli con almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) corsi d'acqua già iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- b) corsi d'acqua anche non iscritti su cui sono state eseguite opere idrauliche da parte di Enti Pubblici;
- c) corsi d'acqua oggetto di derivazioni e/o attingimenti;
- d) corsi d'acqua non iscritti su cui sono già state rilasciate autorizzazioni di polizia idraulica, avendone riconosciuto la caratteristica di acque pubbliche.

A tali criteri fondamentali, durante le operazioni di individuazione si sono aggiunti ulteriori criteri che sono stati riportati nella DGR VII/7868/2002, che sono:

- e) significatività dei bacini: bacini sottesi da corsi d'acqua di lunghezza superiore ai 2 km;
- f) particolarità di corsi d'acqua di lunghezza inferiore ai 2 km: caratterizzati da rilevanti problematiche idrauliche o idrogeologiche o che siano interessati da interventi idraulici o di versante particolarmente significativi, in essi siano presenti opere di sbarramento di cui alla LR 8/1998 o, comunque, siano oggetto di significative autorizzazioni di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico;
- g) significatività dei corsi d'acqua totalmente compresi nel territorio di un comune o che fungono da confine: solo se interessati da interventi idraulici o di versante particolarmente significativi, in essi siano presenti opere di sbarra-

mento di cui alla LR 8/98 o, comunque, siano oggetto di significative autorizzazioni di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico;

- h) individuabilità dei tratti costituenti il reticolo principale: deve essere possibile individuare sul territorio il punto di inizio e la foce/sbocco;
- i) visibilità in cartografia dei limiti che definiscono il reticolo principale: i punti che delimitano il reticolo principale devono anche essere rappresentati sulla CTR in scala 1:10.000;
- j) congruenza con i limiti di definizione dei laghi principali: i corsi d'acqua significativi che rappresentano i principali immissari ed emissari dei maggiori laghi lombardi devono essere definiti per quanto riguarda il punto di immissione e quello di emissione, in congruenza con i limiti amministrativi con cui sono delimitati i laghi stessi ai fini delle competenze di trasporto lacuale.

L'elenco dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale, determinato con i criteri sopra riportati, è riportato nell'allegato A della DGR VIII/8127/2008 (sostitutiva della DGR VII/7868/2002 e DGR VII/13950/2003) con relative successive modifiche ed integrazioni. Tale elenco è suddiviso per provincia e sono riportate, per ogni corso d'acqua, le seguenti informazioni:

1. *numerazione progressiva*: codice alfanumerico che identifica ogni singolo corso d'acqua;
2. *denominazione*: toponimo del corso d'acqua, così come indicato sulla cartografia CTR in scala 1:10.000, eventualmente aggiornato con ulteriori toponimi noti a livello locale;
3. *comuni interessati*: elenco dei comuni attraversati dal corso d'acqua nel tratto considerato come appartenente al reticolo principale;
4. *foce o sbocco*: indicazione del corpo ricevente;
5. *tratto indicato come principale*: descrizione del tratto di corso d'acqua da considerarsi come appartenente al reticolo principale; in tale campo sono definiti i limiti inferiori e superiori dei laghi della Regione Lombardia. Questi limiti rappresentano i confini che separano, dal punto di vista amministrativo, i laghi dagli emissari ed immissari che fanno parte del reticolo idrico principale;
6. *numero iscrizione elenco acque pubbliche*: riferimento al numero di iscrizione agli elenchi delle acque pubbliche e dei loro elenchi suppletivi, ove questi esistono.

Per il Comune di Capriate san gervasio, sono presenti alcuni corsi d'acqua iscritti al reticolo idrico principale, sui quali l'esercizio delle attività di polizia idraulica compete quindi alla sede Competente della Regione Lombardia (ex Genio Civile). Si tratta di:

- ◆ **Fiume Adda** comprende l'intero tratto in Comune di Capriate San Gervasio al quale è stato attribuito il codice identificativo BG190. Tale corso d'acqua è stato dichiarato pubblico con RD 14641/1923;

- ♦ **Fiume Brembo** comprende l'intero tratto in Comune di Capriate San Gervasio, codice identificativo BG001. Tale corso d'acqua è stato dichiarato pubblico con RD 14641/1923.

Con la DGR VII/7868/2002, la Regione ha individuato il reticolo idrico principale e quindi, per differenza, il reticolo idrico minore.

Nell'ambito del territorio comunale, sulla base di quanto riportato nel SIBITER (Sistema Informativo per la Bonifica, l'Irrigazione e il Territorio Rurale), e dalla documentazione consultata, non è presente alcun corso d'acqua di competenza dei consorzi di bonifica.

L'individuazione del reticolo idrico minore (si veda anche quanto specificato nella sezione 2), è legata a quanto previsto dalla LR 1/2000 (come modificata dall'articolo 2 della LR 5/2003, dall'articolo 22 della LR 5/2004 e dall'articolo 2 della LR 12/2010) che prevede che debbano essere inseriti nel Reticolo Minore i "*corsi d'acqua indicati come demaniali in base a normative vigenti*" e che non facciano parte del Reticolo Principale o del Reticolo di Bonifica.

Sono stati considerati corsi d'acqua demaniali quelli inclusi negli elenchi delle acque pubbliche mentre, in relazione a quanto stabilito dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con sentenze 91/2004 e 129/2005, non sono stati considerati aprioristicamente demaniali i corsi d'acqua non inclusi nell'elenco delle acque pubbliche, anche se *sono stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici. Si sono inoltre inclusi nel reticolo idrico minore sia quei corsi d'acqua che, seppur non inseriti negli elenchi delle acque pubbliche, non rientrano in sistemi di irrigazione / colatura / bonifica o destinati alla produzione di forza motrice di proprietà privata ed i colatori pubblici, progettati, realizzati e gestiti dal comune (considerato acqua pubblica ai sensi dell'articolo 93 del RD 523/1904).*

Come specificato dall'articolo 93 del RD 523/1904, fanno parte dei corsi d'acqua gli alvei, i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e colatori pubblici, *anché in alcuni periodi dell'anno rimangono asciutti.*

Sulla base delle premesse sopra riportate, pertanto, è stato identificato il reticolo idrico minore di competenza comunale.

La descrizione del reticolo idrografico minore riportata in seguito, è effettuata in forma tabellare, con suddivisione del reticolo idrico per bacini idrografici elementari o di particolare valenza. Le voci presenti nella tabella sono:

Denominazione del segmento fluviale: l'identificativo è il medesimo di quello riportato nell'elaborato "*Individuazione del reticolo minore e delimitazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua*". Quando disponibile, è riportato il toponimo completo ufficiale (catastale) o di uso locale.

Reticolo idrico di appartenenza: sulla base dei criteri precedentemente riportati, ciascun segmento fluviale è attribuito al reticolo idrico minore o principale. Quan-

do sono presenti particolari utilizzazioni (irrigua, navigazione, ecc.) è specificata l'attitudine prevalente.

ID: è identificato univocamente il corso d'acqua con una sigla che è stata utilizzata anche per il censimento delle opere afferenti il reticolo minore.

Nella medesima sezione, sono forniti gli elementi fondamentali per individuarne il tratto di competenza. Tali elementi sono:

- ◆ *Sviluppo*: lunghezza in metri misurata in orizzontale.
- ◆ *Coordinate Gauss – Boaga, fuso ovest*<sup>(6)</sup>: coordinate metriche (datum Roma 40) che identificano il punto in cui si origina il corso d'acqua o, nel caso di corso d'acqua nascente in altro comune, l'inizio del tratto di competenza comunale. Quando si è alla presenza di oblitterazioni del sedime verso monte, quindi questo risulta privo di funzionalità idraulica, le coordinate si riferiscono all'inizio del tratto in cui è stata riscontrata funzionalità idraulica (tranne nel caso non sia stata valutata la necessità di mantenere i vincoli derivanti dalla presenza di area demaniale). Nel caso di bacini lacustri, è indicato il punto grossomodo baricentrico.
- ◆ *Coordinate Gauss – Boaga, fuso ovest*<sup>(6)</sup>: coordinate metriche (datum Roma 40) che identificano il punto in cui si ha la confluenza con un altro corso d'acqua o, nel caso di corso d'acqua terminante in altro comune, la fine del tratto di competenza comunale. Quando si è alla presenza di prosecuzioni del sedime, ma questo è privo di funzionalità idraulica, le coordinate si riferiscono al termine del tratto in cui è stata riscontrata funzionalità idraulica (tranne nel caso non sia stata valutata la necessità di mantenere i vincoli derivanti dalla presenza di area demaniale). Nel caso di bacini lacustri, è indicato il punto grossomodo baricentrico.
- ◆ *Denominazione*: quando disponibile, si fornisce la denominazione del segmento fluviale che compare sulle cartografie di riferimento, con particolare attenzione a quella catastale.

Collocazione: per una più facile identificazione dell'ambito entro cui ricade il bacino idrografico elementare o di particolare valenza è descritta l'ubicazione nell'ambito del territorio comunale.

Estremi atto dichiarazione pubblicità sedime: si riporta l'atto con cui è stato dichiarato pubblico il corso d'acqua. Per gli affluenti o per le ramificazioni, l'atto di dichiarazione di pubblicità di riferimento è costituito da quello dell'asta principale del bacino idrografico.

Caratteristiche dell'alveo: in questa sezione sono descritte le caratteristiche morfologiche dell'alveo del segmento fluviale oggetto di analisi.

Regime idrologico: sulla base di osservazioni dirette delle caratteristiche biologi-

---

<sup>6</sup> Da evidenziare che l'attendibilità delle coordinate è strettamente correlata alla scala nominale della cartografia impiegata.

che/geomorfologiche del segmento fluviale e/o sulla base di dati od informazioni raccolte in loco si è stabilito la frequenza in cui è presente l'acqua nel segmento fluviale.

Particolari problematiche: sono evidenziati i punti di attenzione rispetto alla coesistenza di eventuali elementi antropici e la dinamica fluviale sulla base di osservazioni morfologiche, di dinamica geomorfologica, o reperite entro documenti di zonazione della pericolosità connessa a fenomeni di esondazione ed alluvione (PAI, studi di settore e, soprattutto, studio geologico in dotazione al comune). Quando sono disponibili si riportano altri aspetti di pericolosità che coesistono in ambito fluviale (valanghe, ecc.); questi ultimi, però, non concorrono alla definizione delle fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua in quanto già ricompresi in altri strumenti di prevenzione del rischio idrogeologico (esempio Studio Geologico allegato al PGT).

Fascia di rispetto: sono descritte le tipologie di fasce di rispetto applicate al segmento fluviale, la loro ampiezza e, nel caso sia presente più di una fascia, le motivazioni per le quali si sono applicate le ulteriori tipologie di fasce. Quando presente una fascia di tipo geometrico, l'ampiezza riportata è da intendersi minima.

Altre note: in questo campo si segnalano:

- ◆ eventuali difficoltà di accesso lungo l'asta fluviale in caso di interventi in alveo o sulle sponde;
- ◆ nel caso di corsi d'acqua giacenti lungo il confine comunale, le necessità di stipula della convenzione prevista dalle "Norme Tecniche di Attuazione";
- ◆ descrizione delle emergenze di tipo ecologico/paesistico da sottoporre ad un regime di conservazione e protezione particolare.

Se nella descrizione puntuale del reticolo si fa riferimento a delle progressive per l'individuazione di particolari situazioni, queste si intendono in metri e sono misurate a partire dove termina il segmento fluviale di riferimento (confluenza o termine del tratto di competenza comunale quando questa è esterna al territorio comunale).

Il reticolo idrico presente in ambito comunale (con riferimento al solo reticolo idrico minore e principale) è così composto:

<b>AD_001 (Fiume Adda)</b>						
<b>Reticolo idrico di appartenenza</b>					Principale	
<b>Attitudine prevalente</b>					-	
<b>Confluenza / foce</b>					F. Po	
ID	Sviluppo	Coordinate UTM monte		Coordinate UTM valle		Denominazione
<b>AD_001</b>	6200	1540217	5052565	1542058	5047927	F. Adda
<b>Collocazione</b>		Si origina dal passo di Val Alpisella ad ovest dello Stelvio; da tale posizione scorre lungo la Valtellina, sino al lago di Como, dopodiché defluisce nella pianura Padana confluendo nel fiume Po in prossimità di Castelnuovo d'Adda. Il tratto che coinvolge Capriate San Gervasio si trova ad ovest del territorio comunale.				
<b>Estremi atto dichiarazione pubblicità sedime</b>				Regio Decreto 14641/1923		
<b>Litologie prevalenti</b>		Sabbie e ghiaie da grossolane a fini, ceppo.				

<b>Caratteristiche dell'alveo</b>	Monocorsuale, leggermente antropizzato con opere di difesa e di derivazione.
<b>Regime idrologico</b>	Perenne.
<b>Particolari problematiche</b>	Lo studio geologico in dotazione al Comune, nonché il PAI, hanno evidenziato problematiche per questo corso d'acqua.
<b>Fascia di rispetto</b>	<p>Fascia di rispetto NA a carattere geomorfologico (ampiezza minima 10 metri), con scopo di tutela del demanio fluviale e della pubblica incolumità. L'andamento di questa fascia è analogo a quello della fascia A del PAI, con opportuni adeguamenti ai sensi dell'articolo 27, comma 3 delle NdA del PAI (come riportato nello studio geologico del territorio comunale approvato dalla Regione Lombardia).</p> <p>Per la presenza elementi di pregiudizio della pubblica incolumità, con necessità di salvaguardia degli interventi in tali aree, si è identificato un tratto dove è stata posta la fascia di rispetto NB, individuata su base geomorfologica e con andamento analogo a quello della fascia B del PAI, con opportuni adeguamenti ai sensi dell'articolo 27, comma 3 delle NdA del PAI (come riportato nello studio geologico del territorio comunale approvato dalla Regione Lombardia).</p>
<b>Altre note</b>	<p>L'esercizio della polizia idraulica e gli interventi di manutenzione su questo corso d'acqua sono effettuati dall'AIPO.</p> <p><i>Il confine comunale non coincide con la sponda o la mezzeria dell'alveo, ma si sviluppa spesso sulla scarpata a monte della sponda; gran parte del fiume Adda, incluse le sponde in sinistra idrografica, ricadono quindi in comune di Trezzo sull'Adda (MI). Pertanto, nell'individuazione delle fasce di rispetto lungo questo corso d'acqua, si è tenuto conto di questo aspetto.</i></p>
<b>Eventuali note naturalistico / faunistiche</b>	<p>La famiglia ittica dominante risulta essere quella dei Ciprinidi cui appartengono le tre specie più abbondanti: vairone, cavedano e pigo, che sono caratteristicamente reofile.</p> <p>Sono presenti comunemente anche molte specie limnofile come la scardola, il triotto, il gobione ed il barbo, più rara è invece l'alborella. Nel tratto prossimo a Spino d'Adda si registra anche la presenza di due specie di Centrarchidi, entrambe esotiche, il persico sole e il persico trota, che hanno fatto registrare una presenza solo occasionale. Come per la parte di fiume più a monte anche questa è ricca sia di piccole specie di fondo come il ghiozzo, il cobite e lo scazzone, ma anche di grossi predatori quali l'anguilla, il luccio e la trota.</p>

<b>BR_001 (Fiume Brembo)</b>						
<b>Reticolo idrico di appartenenza</b>					Principale	
<b>Attitudine prevalente</b>					-	
<b>Confluenza / foce</b>					AD_001 F. Adda	
ID	Sviluppo	Coordinate UTM monte		Coordinate UTM valle		Denominazione
<b>BR_001</b>	870	1542639	5048580	1541941	5048109	F. Brembo
<b>Collocazione</b>		<p>Il Brembo nasce ai piedi del Pizzo del Diavolo, nelle Prealpi Orobic; a Lenna si unisce al ramo che nasce dal Pizzo Tre Signori. Lungo il suo percorso è alimentato da diversi corsi d'acqua, i più importanti dei quali sono: Stabina, Parina, Enna, Ambria ed il Dordo.</p> <p>Il Brembo è un affluente di sinistra dell'Adda, dove termina il suo percorso nei pressi di Crespi d'Adda, tra i comuni di Capriate San Gervasio, Canonica d'Adda e Vaprio d'Adda, sul confine tra le province di Bergamo e Milano.</p> <p>Il tratto che coinvolge Capriate San Gervasio si trova a sud, in corrispondenza della sua affluenza con il fiume Adda.</p>				
<b>Estremi atto dichiarazione pubblicità sedime</b>					Regio Decreto 14641/1923	
<b>Litologie prevalenti</b>		Sabbie e ghiaie da grossolane a fini.				
<b>Caratteristiche dell'alveo</b>		Monocorsuale, leggermente antropizzato con opere di difesa.				
<b>Regime idrologico</b>		Perenne.				

<b>Particolari problematiche</b>	Lo studio geologico in dotazione al Comune, nonché il PAI, hanno evidenziato problematiche per questo corso d'acqua.
<b>Fascia di rispetto</b>	Fascia di rispetto NA a carattere geomorfologico (ampiezza minima 10 metri), con scopo di tutela del demanio fluviale e della pubblica incolumità. L'andamento di questa fascia è analogo a quello della fascia A del PAI, con opportuni adeguamenti ai sensi dell'articolo 27, comma 3 delle NdA del PAI (come riportato nello studio geologico del territorio comunale approvato dalla Regione Lombardia).  Per la presenza elementi di pregiudizio della pubblica incolumità, con necessità di salvaguardia degli interventi in tali aree, si è identificato un tratto dove è stata posta la fascia di rispetto NB a carattere geomorfologico analogo a quello della fascia B del PAI, con opportuni adeguamenti ai sensi dell'articolo 27, comma 3 delle NdA del PAI (come riportato nello studio geologico del territorio comunale approvato dalla Regione Lombardia).
<b>Altre note</b>	L'esercizio della polizia idraulica e gli interventi di manutenzione su questo corso d'acqua sono effettuati dall'AIPO.
<b>Eventuali note naturalistico / faunistiche</b>	Analogamente al fiume Adda, questo tratto di fiume Brembo è caratterizzato dalla una famiglia ittica dominante dei Ciprinidi cui appartengono le tre specie più abbondanti: vairone, cavedano e pigo, che sono caratteristicamente reofile.  Sono presenti comunemente anche molte specie limnofile come la scardola, il triotto, il gobione ed il barbo, più rara è invece l'alborella. Nel tratto prossimo a Spino d'Adda si registra anche la presenza di due specie di Centrarchidi, entrambe esotiche, il persico sole e il persico trota, che hanno fatto registrare una presenza solo occasionale. Come per la parte di fiume più a monte anche questa è ricca sia di piccole specie di fondo come il ghiozzo, il cobite e lo scazzone, ma anche di grossi predatori quali l'anguilla, il luccio e la trota.

NN_001						
<b>Reticolo idrico di appartenenza</b>					-	
<b>Attitudine prevalente</b>					-	
<b>Confluenza / foce</b>					NN_002	
ID	Sviluppo	Coordinate UTM monte		Coordinate UTM valle		Denominazione
NN_001	250	1541100	5051819	1541047	5051606	
<b>Collocazione</b>		È ubicato nel nucleo dell'abitato di San Gervasio e si presenta integralmente antropizzato e privo di funzionalità idraulica.				
<b>Litologie prevalenti</b>		Sabbie e ghiaie da medie a fini, limi.				
<b>Estremi atto dichiarazione pubblicità sedime</b>		Tutto il corso è considerato acqua pubblica in quanto non correlato a sistemi di irrigazione / colatura / bonifica o destinati alla produzione di forza motrice di proprietà privata.				
<b>Caratteristiche dell'alveo</b>		Integralmente antropizzato e privo di funzionalità idraulica.				
<b>Regime idrologico</b>		-				
<b>Particolari problematiche</b>		Lo studio geologico in dotazione al Comune non ha evidenziato problematiche correlate alle acque per questo tratto di sedime privo di funzionalità idraulica.				
<b>Fascia di rispetto</b>		Nessuna				
<b>Altre note</b>		Sedime integralmente iscritto alla partita catastale "Acque esenti da estimo". Per tale area, lo studio geologico in dotazione al Comune non ha evidenziato problematiche correlate alle acque e, pertanto, non è stata prevista alcuna fascia di rispetto: il sedime risulta quindi integralmente privo di funzionalità idraulica. Può essere prevista la sdemanializzazione.  Il tracciato originario di questo corso d'acqua, ricostruito sulla base di quanto riportato nella cartografia IGM, edizione 1885, iniziava circa in corrispondenza del campo sportivo di San Gervasio e, correndo lungo l'attuale via San T. d'Aquino, arrivava a via S. Agostino. Da qui si sviluppava fino				

							all'attuale via Barbarigo dove, ricalcando l'andamento di questa via, arriva a via Grignano. Successivamente, lungo l'andamento dell'attuale via Grignano, confluiva direttamente in Adda. La funzionalità idraulica è stata obliterata al seguito di riorganizzazioni fondiari e dallo sviluppo antropico delle aree del bacino scolante.
<b>NN_002</b>							
<b>Reticolo idrico di appartenenza</b>						-	
<b>Attitudine prevalente</b>						-	
<b>Confluenza / foce</b>						SC_004	
ID	Sviluppo	Coordinate UTM monte		Coordinate UTM valle		Denominazione	
<b>NN_002</b>	110	1541065	5051482	1540957	5051476		
<b>Collocazione</b>		È ubicato poco a sud del nucleo dell'abitato di San Gervasio e si presenta integralmente antropizzato e privo di funzionalità idraulica.					
<b>Litologie prevalenti</b>		Sabbie e ghiaie da medie a fini, limi.					
<b>Estremi atto dichiarazione pubblicità sedime</b>		Tutto il corso è considerato acqua pubblica in quanto non correlato a sistemi di irrigazione / colatura / bonifica o destinati alla produzione di forza motrice di proprietà privata.					
<b>Caratteristiche dell'alveo</b>		Integralmente antropizzato e privo di funzionalità idraulica.					
<b>Regime idrologico</b>		-					
<b>Particolari problematiche</b>		Lo studio geologico in dotazione al Comune non ha evidenziato problematiche correlate alle acque per questo tratto.					
<b>Fascia di rispetto</b>		Nessuna					
<b>Altre note</b>		Sedime integralmente iscritto alla partita catastale "Acque esenti da estimo". Per tale area, lo studio geologico in dotazione al Comune non ha evidenziato problematiche correlate alle acque e, pertanto, non è stata prevista alcuna fascia di rispetto: il sedime risulta quindi integralmente privo di funzionalità idraulica. Può essere prevista la sdemanializzazione. Porzione dell'antico corso d'acqua la cui testata è rappresentata dal segmento NN_001 al quale si rimanda per l'inquadramento idrografico. La funzionalità idraulica è stata obliterata al seguito di riorganizzazioni fondiari e dallo sviluppo antropico delle aree del bacino scolante.					

<b>RI_001 (Rio Rii – denominazione locale)</b>							
<b>Reticolo idrico di appartenenza</b>						Minore	
<b>Attitudine prevalente</b>						-	
<b>Confluenza / foce</b>						SC_004	
ID	Sviluppo	Coordinate UTM monte		Coordinate UTM valle <sup>(7)</sup>		Denominazione	
<b>RI_001</b>	950	1541258	5052456	1541514	5051695	Rio Rii	
<b>Collocazione</b>		Si sviluppa nella porzione centrale del territorio comunale; raccoglie le acque provenienti dalla sezione di pianalto posta a nord-est di San Gervasio e dal sistema di vasche volano (realizzato nell'anno 2001) che lamina gli eventi meteorici di significativa entità. Il tratto naturale con funzionalità idraulica termina all'intersezione con lo scolmatore SC_004. La sua naturale prosecuzione verso Brembate è stata obliterata dalla realizzazione della Rivierasca (via Papa Giovanni XXIII) e da riorganizzazioni fondiari ed irrigue.					
<b>Litologie prevalenti</b>		Sabbie e ghiaie da medie a fini, limi.					
<b>Estremi atto dichiarazione pubblicità sedime</b>		Tutto il corso è considerato acqua pubblica in quanto non correlato a sistemi di irrigazione / colatura / bonifica o destinati alla produzione di forza motrice di proprietà privata.					
<b>Caratteristiche dell'alveo</b>		Monocorsuale, parzialmente antropizzato.					
<b>Regime idrologico</b>		Connesso al regime meteorico, asciutto durante gran parte dell'anno.					

<sup>7</sup> Coordinate riferite al termine del tratto con funzionalità idraulica.

<b>Particolari problematiche</b>	A seguito della realizzazione dello scolatore lungo via Grignano (SC_004), non sono segnalate problematiche di significativa pericolosità.
<b>Fascia di rispetto</b>	Fascia di rispetto NA a carattere geometrico (10 metri), con scopo di tutela del demanio fluviale in quanto non sono presenti elementi di rischio idraulico ma sono esistenti rilevanze biologico – ambientali da sottoporre a tutela. Lungo il corso d'acqua è presente una zona con peculiari caratteristiche geomorfologiche la cui articolazione permette elevate potenzialità di sviluppo ecologico – naturalistico. Considerando le potenzialità biologico – ambientali, si è identificato un tratto di fascia E.
<b>Altre note</b>	Il tratto a valle della deviazione delle acque operata con lo scolatore SC_004, sino al confine comunale, l'alveo non è evidente. Pertanto, per questo tratto non si sono mantenuti i vincoli legati alla presenza di un corso d'acqua pubblico in quanto l'officiosità idraulica è assente. Necessità di convenzionamento con il comune di Brembate Sotto per disciplinare l'esercizio della polizia idraulica e gli interventi di manutenzione su questo corso d'acqua per il tratto ubicato lungo il confine comunale.

RI_002						
<b>Reticolo idrico di appartenenza</b>				Minore		
<b>Attitudine prevalente</b>				-		
<b>Confluenza / foce</b>				RI_001 Rio Rii		
ID	Sviluppo	Coordinate UTM monte		Coordinate UTM valle		Denominazione
RI_002	248	1541585	5052455	1541498	5052242	
<b>Collocazione</b>	Si sviluppa nella porzione centrale del territorio comunale; raccoglie le acque provenienti dalla sezione di pianalto posta a nord di Grignano (Brembate) ed a valle della zona industriale. Confluisce nel Rio Rii (RI_001).					
<b>Estremi atto dichiarazione pubblicità sedime</b>	Parte del corso è considerato acqua pubblica in quanto non correlato a sistemi di irrigazione / colatura / bonifica o destinati alla produzione di forza motrice di proprietà privata.					
<b>Caratteristiche dell'alveo</b>	Monocorsuale, parzialmente antropizzato.					
<b>Regime idrologico</b>	Connesso al regime meteorico, asciutto durante gran parte dell'anno.					
<b>Particolari problematiche</b>	A seguito della realizzazione dello scolatore lungo via Grignano (SC_004), non sono segnalate problematiche.					
<b>Fascia di rispetto</b>	Fascia di rispetto NA a carattere geometrico (10 metri), con scopo di esclusiva tutela del demanio fluviale in quanto non sono presenti elementi di rischio idraulico, ma sono presenti potenziali rilevanze biologico – ambientali da sottoporre a tutela. In prossimità della confluenza con il Rio Rii (RII_001) è presente una zona con peculiari caratteristiche geomorfologiche la cui articolazione permette elevate potenzialità di sviluppo ecologico – naturalistico. Considerando le potenzialità biologico – ambientali, si è identificato un tratto di fascia E.					
<b>Altre note</b>	La porzione più settentrionale del corso d'acqua, inserita per intercettare le acque provenienti dalla zona a sud dell'area industriale, presenta un alveo poco pronunciato e con sedime privato. Considerando le necessità di tutela della pubblica incolumità mediante la preservazione di una linea di scolo delle acque meteoriche, si sono estesi anche a questo tratto i vincoli derivanti dalla presenza di un corso d'acqua pubblico anche se il sedime dell'alveo risulta privato.					

SC_001	
<b>Reticolo idrico di appartenenza</b>	Minore
<b>Attitudine prevalente</b>	Scolmatore
<b>Confluenza / foce</b>	Sc_002

ID	Sviluppo	Coordinate UTM monte		Coordinate UTM valle		Denominazione
<b>SC_001</b>	550	1540718	5052662	1541228	5052539	
<b>Collocazione</b>	Si sviluppa nella porzione centro settentrionale del territorio comunale; raccoglie le acque provenienti dal pianalto a nord di San Gervasio e che si immette nella vasca di laminazione (SC_002) presente lungo via Bergamo.					
<b>Estremi atto dichiarazione pubblicità sedime</b>	Colatore pubblico progettato, realizzato e gestito dal comune. Considerato acqua pubblica ai sensi dell'articolo 93 del RD 523/1904.					
<b>Caratteristiche dell'alveo</b>	Monocorsuale, integralmente antropizzato.					
<b>Regime idrologico</b>	Connesso al regime meteorico, asciutto durante gran parte dell'anno.					
<b>Particolari problematiche</b>	Non sono segnalate problematiche in quanto corso d'acqua artificiale, realizzato a seguito di dimensionamenti di natura idraulica (si veda l'appendice a questo documento).					
<b>Fascia di rispetto</b>	Fascia di rispetto NA a carattere geometrico (5 metri) con scopo di esclusiva tutela delle opere realizzate dal comune in quanto non sono presenti elementi di rischio idraulico o esistenti rilevanze biologico – ambientali da sottoporre a tutela. L'ampiezza della fascia risulta idonea in quanto il corso d'acqua è stato realizzato a seguito di opportune verifiche idrauliche.					
<b>Altre note</b>						
<b>SC_002</b>						
<b>Reticolo idrico di appartenenza</b>					Minore	
<b>Attitudine prevalente</b>					Scolmatore	
<b>Confluenza / foce</b>					Sc_003	
ID	Sviluppo	Coordinate UTM monte		Coordinate UTM valle		Denominazione
<b>SC_002</b>	350 m <sup>2</sup>	1541299	5052657	1541266	5052508	Vasca di laminazione
<b>Collocazione</b>	è collocata nella porzione centro settentrionale del territorio comunale in prossimità di via Bergamo e raccoglie le acque provenienti dallo scolatore SC_001. Emissario SC_003.					
<b>Estremi atto dichiarazione pubblicità sedime</b>	Vasca di laminazione del sistema di colatori pubblici progettato, realizzato e gestito dal comune. Considerato acqua pubblica ai sensi dell'articolo 93 del RD 523/1904.					
<b>Caratteristiche dell'alveo</b>	-					
<b>Regime idrologico</b>	Connesso al regime meteorico, asciutto durante gran parte dell'anno.					
<b>Particolari problematiche</b>	Non sono segnalate problematiche in quanto corpo d'acqua artificiale, realizzato a seguito di dimensionamenti di natura idraulica (si veda l'appendice a questo documento).					
<b>Fascia di rispetto</b>	Fascia di rispetto NA a carattere geometrico (5 metri) con scopo di esclusiva tutela delle opere realizzate dal comune in quanto non sono presenti elementi di rischio idraulico o esistenti rilevanze biologico – ambientali da sottoporre a tutela. L'ampiezza della fascia risulta idonea in quanto il corso d'acqua è stato realizzato a seguito di opportune verifiche idrauliche.  Per la presenza aree scolanti verso il corso d'acqua, con possibili problematiche correlate a ruscellamento concentrato, si sono identificate aree dove è stata posta la fascia di rispetto NB. Questa coincide con il sedime di viabilità minore (identificata come tale sia in sito che sulla mappa catastale) depressa rispetto alle aree del pianalto.					
<b>Altre note</b>						
<b>SC_003</b>						
<b>Reticolo idrico di appartenenza</b>					Minore	
<b>Attitudine prevalente</b>					Scolmatore	
<b>Confluenza / foce</b>					RI_001	
ID	Sviluppo	Coordinate UTM monte		Coordinate UTM valle		Denominazione
<b>SC_003</b>	115	1541290	5052547	1541258	5052456	
<b>Collocazione</b>	Si sviluppa nella porzione centro settentrionale del territorio comunale, lungo via Bergamo; collega la vasca di laminazione SC_002 con il Rio Rii (RI_001).					
<b>Estremi atto dichiarazione</b>	Colatore pubblico progettato, realizzato e gestito dal comune. Considerato ac-					

<b>ne pubblicità sedime</b>	qua pubblica ai sensi dell'articolo 93 del RD 523/1904.					
<b>Caratteristiche dell'alveo</b>	Monocorsuale, integralmente antropizzato.					
<b>Regime idrologico</b>	Connesso al regime meteorico, asciutto durante gran parte dell'anno.					
<b>Particolari problematiche</b>	Non sono segnalate problematiche in quanto corso d'acqua artificiale, realizzato a seguito di dimensionamenti di natura idraulica (si veda l'appendice a questo documento).					
<b>Fascia di rispetto</b>	Fascia di rispetto NA a carattere geometrico (5 metri) con scopo di esclusiva tutela delle opere realizzate dal comune in quanto non sono presenti elementi di rischio idraulico o esistenti rilevanze biologico – ambientali da sottoporre a tutela. L'ampiezza della fascia risulta idonea in quanto il corso d'acqua è stato realizzato a seguito di opportune verifiche idrauliche.					
<b>Altre note</b>						
<b>SC_004</b>						
<b>Reticolo idrico di appartenenza</b>					Minore	
<b>Attitudine prevalente</b>					Scolmatore	
<b>Confluenza / foce</b>					AD_001 F. Adda	
<b>ID</b>	<b>Sviluppo</b>	<b>Coordinate UTM monte</b>		<b>Coordinate UTM valle</b>		<b>Denominazione</b>
<b>SC_004</b>	820	1541514	5051695	1540849	5051414	
<b>Collocazione</b>	Si sviluppa nella porzione centro meridionale del territorio comunale, lungo via Grignano; si origina dal Rio Rii (RI_001), deviandone integralmente le acque durante eventi meteorici, e confluisce nel fiume Adda (AD_001).					
<b>Estremi atto dichiarazione pubblicità sedime</b>	Colatore pubblico progettato, realizzato e gestito dal comune. Considerato acqua pubblica ai sensi dell'articolo 93 del RD 523/1904. Per un tratto coincide con il sedime del sistema fluviale, privo di funzionalità idraulica, NN_001 e NN_002.					
<b>Caratteristiche dell'alveo</b>	Monocorsuale, integralmente antropizzato.					
<b>Regime idrologico</b>	Connesso al regime meteorico, asciutto durante gran parte dell'anno.					
<b>Particolari problematiche</b>	Non sono segnalate problematiche in quanto corso d'acqua artificiale, realizzato a seguito di dimensionamenti di natura idraulica (si veda l'appendice a questo documento).					
<b>Fascia di rispetto</b>	Fascia di rispetto NA a carattere geometrico (5 metri) con scopo di esclusiva tutela delle opere realizzate dal comune in quanto non sono presenti elementi di rischio idraulico o esistenti rilevanze biologico – ambientali da sottoporre a tutela. L'ampiezza della fascia risulta idonea in quanto il corso d'acqua è stato realizzato a seguito di opportune verifiche idrauliche.					
<b>Altre note</b>	Per il tratto che corre lungo via Grignano ,lo scolmatore è integralmente tombinato.					

<b>SS_001 (Rio di San Siro – denominazione locale)</b>						
<b>Reticolo idrico di appartenenza</b>					Minore	
<b>Attitudine prevalente</b>					-	
<b>Confluenza / foce</b>					AD_001 F. Adda	
<b>ID</b>	<b>Sviluppo</b>	<b>Coordinate UTM monte</b>		<b>Coordinate UTM valle</b>		<b>Denominazione</b>
<b>SS_001</b>	330	1540739	5052369	1540540	5052152	Rio di San Siro
<b>Collocazione</b>	Si sviluppa nella porzione centro occidentale del territorio comunale, nell'ambito dell'edificato di San Gervasio; raccoglie le acque provenienti da un modestissimo bacino scolante collocato a nord di San Gervasio. Confluisce in Adda.					
<b>Litologie prevalenti</b>	Sabbie e ghiaie da medie a fini, limi.					
<b>Estremi atto dichiarazione pubblicità sedime</b>	Gran parte del corso è considerato acqua pubblica in quanto non correlato a sistemi di irrigazione / colatura / bonifica o destinati alla produzione di forza motrice di proprietà privata.					
<b>Caratteristiche dell'alveo</b>	Monocorsuale, parzialmente antropizzato.					
<b>Regime idrologico</b>	Connesso al regime meteorico, asciutto durante gran parte dell'anno.					

<b>Particolari problematiche</b>	Lo studio geologico in dotazione al comune non segnala la presenza di particolari problematiche correlate al deflusso delle acque.
<b>Fascia di rispetto</b>	Fascia di rispetto NA a carattere geometrico (5 metri), con scopo di esclusiva tutela del demanio fluviale in quanto non sono presenti elementi di rischio idraulico o esistenti rilevanze biologico – ambientali da sottoporre a tutela. L'ampiezza della fascia risulta idonea, visto la modestissima estensione del bacino scolante che, peraltro è in via di ulteriore riduzione in quanto si stanno compiendo interventi di urbanizzazione e riorganizzazione urbanistica.
<b>Altre note</b>	Il corso d'acqua è quasi esclusivamente tombinato; vi è la necessità di verifiche periodiche dell'efficienza delle strutture idrauliche. Il tratto con funzionalità idraulica inizia in corrispondenza di via San Siro. La sua naturale prosecuzione verso monte è stata obliterata nel tempo a seguito a riorganizzazioni fondiari, irrigue, nonché allo sviluppo urbanistico della zona (con particolare riferimento alla realizzazione della SP Rivasca, che ne ha occupato il sedime). A monte del tratto identificato non è più evidente alcun elemento morfologico correlato a corsi d'acqua o di segmenti tombinati.

SS_002						
<b>Reticolo idrico di appartenenza</b>					Minore	
<b>Attitudine prevalente</b>					-	
<b>Confluenza / foce</b>					SS_001	
ID	Sviluppo	Coordinate UTM monte <sup>(8)</sup>		Coordinate UTM valle		Denominazione
SS_002	140	1540596	5052416	1540717	5052355	
<b>Collocazione</b>		Si sviluppa nella porzione centro occidentale del territorio comunale, nell'ambito dell'edificato di San Gervasio; raccoglie le acque provenienti da un piccolo bacino scolante collocato a nord di San Gervasio e confluisce nel Rio di San Siro (SS_001).				
<b>Litologie prevalenti</b>		Sabbie e ghiaie da medie a fini, limi.				
<b>Estremi atto dichiarazione pubblicità sedime</b>		Il corso è considerato acqua pubblica in quanto non correlato a sistemi di irrigazione / colatura / bonifica o destinati alla produzione di forza motrice di proprietà privata.				
<b>Caratteristiche dell'alveo</b>		Monocorsuale, parzialmente antropizzato.				
<b>Regime idrologico</b>		Connesso al regime meteorico, asciutto durante gran parte dell'anno.				
<b>Particolari problematiche</b>		Lo studio geologico in dotazione al comune non segnala la presenza di particolari problematiche correlate al deflusso delle acque.				
<b>Fascia di rispetto</b>		Fascia di rispetto NA a carattere geometrico (5 metri), con scopo di esclusiva tutela del demanio fluviale in quanto non sono presenti elementi di rischio idraulico o rilevanze biologico – ambientali da sottoporre a tutela. L'ampiezza della fascia risulta idonea visto la modestissima estensione del bacino scolante.				
<b>Altre note</b>		Il tratto a monte (lungo circa 270 metri) è stato privato di funzionalità idraulica in seguito a riorganizzazioni fondiari, irrigue, nonché allo sviluppo urbanistico della zona. Il sedime è ora occupato da un ramo della fognatura comunale ed è in corso una procedura di sdemanializzazione.				

SS_003						
<b>Reticolo idrico di appartenenza</b>					Minore	
<b>Attitudine prevalente</b>					-	
<b>Confluenza / foce</b>					SS_002	
ID	Sviluppo	Coordinate UTM monte <sup>(8)</sup>		Coordinate UTM valle		Denominazione

<sup>8</sup> Coordinate riferite all'inizio del tratto con funzionalità idraulica.

<b>SS_003</b>	70	1540678	5052436	1540669	5052368
<b>Collocazione</b>	Si sviluppa nella porzione centro occidentale del territorio comunale, nell'ambito dell'edificato di San Gervasio; raccoglie le acque provenienti da un piccolo bacino scolante collocato a nord di San Gervasio e confluisce in SS_002.				
<b>Litologie prevalenti</b>	Sabbie e ghiaie da medie a fini, limi.				
<b>Estremi atto dichiarazione pubblicità sedime</b>	Il corso è considerato acqua pubblica in quanto non correlato a sistemi di irrigazione / colatura o destinati alla produzione di forza motrice di proprietà privata.				
<b>Caratteristiche dell'alveo</b>	Monocorsuale, parzialmente antropizzato (con tratto privo di funzionalità idraulica)				
<b>Regime idrologico</b>	Connesso al regime meteorico, asciutto durante gran parte dell'anno.				
<b>Particolari problematiche</b>	Lo studio geologico in dotazione al comune non segnala la presenza di particolari problematiche correlate al deflusso delle acque.				
<b>Fascia di rispetto</b>	Fascia di rispetto NA a carattere geometrico (5 metri), con scopo di esclusiva tutela del demanio fluviale in quanto non sono presenti elementi di rischio idraulico o rilevanze biologico – ambientali da sottoporre a tutela. L'ampiezza della fascia risulta idonea visto la modestissima estensione del bacino scolante.				
<b>Altre note</b>	Il tratto a monte (lungo circa 83 metri) è stato privato di funzionalità idraulica in seguito a riorganizzazioni fondiari, irrigue, nonché allo sviluppo urbanistico della zona. È in corso una procedura di sdemanializzazione per questo tratto.				

<b>SS_004</b>					
<b>Reticolo idrico di appartenenza</b>				-	
<b>Attitudine prevalente</b>				-	
<b>Confluenza / foce</b>				SS_001	
ID	Sviluppo	Coordinate UTM monte	Coordinate UTM valle	Denominazione	
<b>SS_004</b>	205	1540787	5052160	1540715	5052353
<b>Collocazione</b>	Si sviluppa nella porzione centro occidentale del territorio comunale, nell'ambito dell'edificato di San Gervasio e si presenta integralmente antropizzato e privo di funzionalità idraulica.				
<b>Litologie prevalenti</b>	Sabbie e ghiaie da medie a fini, limi.				
<b>Estremi atto dichiarazione pubblicità sedime</b>	Tutto il corso è considerato acqua pubblica in quanto non correlato a sistemi di irrigazione / colatura / bonifica o destinati alla produzione di forza motrice di proprietà privata.				
<b>Caratteristiche dell'alveo</b>	Integralmente antropizzato e privo di funzionalità idraulica.				
<b>Regime idrologico</b>	-				
<b>Particolari problematiche</b>	Lo studio geologico in dotazione al Comune non ha evidenziato problematiche correlate alle acque per questo tratto.				
<b>Fascia di rispetto</b>	Nessuna				
<b>Altre note</b>	Sedime integralmente iscritto alla partita catastale "Acque esenti da estimo". Per tale area, lo studio geologico in dotazione al Comune non ha evidenziato problematiche correlate alle acque e, pertanto, non è stata prevista alcuna fascia di rispetto; il sedime risulta quindi integralmente privo di funzionalità idraulica.  La funzionalità idraulica è stata obliterata al seguito di riorganizzazioni fondiari e dallo sviluppo antropico delle aree del bacino scolante.				

<b>VL_001 (Rio Vallone)</b>	
<b>Reticolo idrico di appartenenza</b>	Minore

<sup>9</sup> Coordinate riferite all'inizio del tratto con funzionalità idraulica.

<b>Attitudine prevalente</b>					-	
<b>Confluenza / foce</b>					f. Dordo	
ID	Sviluppo	Coordinate UTM monte		Coordinate UTM valle		Denominazione
<b>VL_001</b>	210	1541724	5053741	1541888	5053688	Rio Vallone
<b>Collocazione</b>		Si sviluppa nella porzione settentrionale del territorio comunale, lungo il confine comunale con Filago. Raccoglie le acque provenienti dalla porzione di pianalto compresa tra cascina Stallo (Bottanuco) e l'area industriale di Filago (ex area agricola contigua a cascina Rodi). Confluisce nel torrente Dordo in comune di Filago.				
<b>Litologie prevalenti</b>		Sabbie e ghiaie da medie a fini, limi.				
<b>Estremi atto dichiarazione pubblicità sedime</b>		Il corso è considerato acqua pubblica in quanto non correlato a sistemi di irrigazione / colatura / bonifica o destinati alla produzione di forza motrice di proprietà privata.				
<b>Caratteristiche dell'alveo</b>		Monocorsuale, meandriforme, leggermente antropizzato.				
<b>Regime idrologico</b>		Connesso al regime meteorico, asciutto per lunghi periodi dell'anno.				
<b>Particolari problematiche</b>		Lo studio geologico in dotazione al comune non segnala la presenza di particolari problematiche correlate al deflusso delle acque, questo anche in considerazione della profonda incisione in cui è collocato l'alveo.				
<b>Fascia di rispetto</b>		Fascia di rispetto NA a carattere geometrico (10 metri), con scopo di esclusiva tutela del demanio fluviale in quanto non sono presenti elementi di rischio idraulico o esistenti rilevanze biologico – ambientali da sottoporre a tutela.  Lungo il corso d'acqua è presente una zona con peculiari caratteristiche geomorfologiche, la cui articolazione permette elevate potenzialità di sviluppo ecologico – naturalistico. Considerando le potenzialità biologico – ambientali, si è identificato un tratto di fascia E.				
<b>Altre note</b>		Necessità di convenzionamento con il comune di Filago per disciplinare l'esercizio della polizia idraulica e gli interventi di manutenzione su questo corso d'acqua per il tratto ubicato lungo il confine comunale.				

<b>VL_002</b>						
<b>Reticolo idrico di appartenenza</b>					Minore	
<b>Attitudine prevalente</b>					-	
<b>Confluenza / foce</b>					VL_001 Rio Vallone	
ID	Sviluppo	Coordinate UTM monte		Coordinate UTM valle		Denominazione
<b>VL_002</b>	415	1541350	5053756	1541724	5053741	
<b>Collocazione</b>		Si sviluppa nella porzione settentrionale del territorio comunale, lungo il confine comunale con Bottanuco. Si origina in corrispondenza della strada comunale dei Livelli. Raccoglie le acque provenienti dalla porzione di pianalto prossima a cascina del Merlo. Confluisce nel Rio Vallone (VL_001) presso il confine comunale.				
<b>Litologie prevalenti</b>		Sabbie e ghiaie da medie a fini, limi.				
<b>Estremi atto dichiarazione pubblicità sedime</b>		Il corso è considerato acqua pubblica in quanto non correlato a sistemi di irrigazione / colatura o destinati alla produzione di forza motrice di proprietà privata.				
<b>Caratteristiche dell'alveo</b>		Monocorsuale, meandriforme, parzialmente antropizzato.				
<b>Regime idrologico</b>		Connesso al regime meteorico, asciutto durante gran parte dell'anno.				
<b>Particolari problematiche</b>		Lo studio geologico in dotazione al comune non segnala la presenza di particolari problematiche correlate al deflusso delle acque, questo anche in considerazione della profonda incisione in cui è collocato l'alveo.				
<b>Fascia di rispetto</b>		Fascia di rispetto NA a carattere non solamente geometrico (minimo 10 metri), con scopo di esclusiva tutela del demanio fluviale in quanto non sono presenti elementi di significativo rischio idraulico o esistenti rilevanze biologico – ambientali da sottoporre a tutela.  Per la presenza aree scolanti verso il corso d'acqua con possibili problematiche correlate a ruscellamento concentrato, si è identificato una porzione dove è stata posta la fascia di rispetto NB.  Lungo il corso d'acqua è presente una zona con peculiari caratteristiche				

	geomorfologiche la cui articolazione permette elevate potenzialità di sviluppo ecologico – naturalistico. Considerando le potenzialità biologico – ambientali, si è identificato un tratto di fascia E.
<b>Altre note</b>	È presente una diversione del corso d'acqua (lunga circa 200 metri) con un tratto privato di funzionalità idraulica in seguito a riorganizzazioni fondiarie ed irrigue. Necessità di convenzionamento con il comune di Bottanuco per disciplinare l'esercizio della polizia idraulica e gli interventi di manutenzione su questo corso d'acqua per il tratto ubicato lungo il confine comunale.

Nell'elenco dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore (si veda il Regolamento allegato), non sono riportati i corsi d'acqua presenti sulla base catastale ma risultati privi di funzionalità idraulica, in quanto mancante il presupposto per la loro iscrizione nel reticolo idrico minore (presenza di acqua)

Per quanto riguarda il regime giuridico dei terreni sui quali si sviluppa il corso d'acqua, si deve fare riferimento alla cartografia "*Individuazione del reticolo idrico minore, principale e delimitazione delle fasce di rispetto*" oppure a quanto eventualmente riportato nella sezione "Altre note". Si sottolinea che l'individuazione / inserimento / esclusione di un corso d'acqua nel reticolo idrico minore, non muta il regime giuridico dei terreni del sedime, in quanto non sono implementate le opportune procedure di acquisizione di aree al demanio o di loro eventuale dismissione.

Analizzando l'intero reticolo idrografico presente in ambito comunale, nonché quanto riportato sulla mappa catastale, si sono però identificati altri corpi d'acqua iscritti alla partita catastale "acque esenti da estimo" (canale di derivazione di Crespi d'Adda).

Al fine di regolamentare il reticolo idrografico presente in ambito comunale nella sua interezza, considerati i potenziali elementi di pregiudizio per la pubblica incolumità e/o di vincolo per la trasformazione dell'uso del suolo derivanti anche da corsi d'acqua non demaniali, il Comune deve produrre apposito regolamento che riguardi i corsi d'acqua (con particolare riferimento all'individuazione dei titolari o dei gestori di corsi d'acqua) iscritti alla partita catastale "acque esenti da estimo" non facenti parte del Reticolo Idrico Principale, Reticolo Idrico dei Consorzi di Bonifica o del Reticolo Idrico Minore.

Attraverso il regolamento del Reticolo Idrico Terziario dovranno essere disciplinati anche corsi d'acqua non iscritti alla partita catastale "acque esenti da estimo" secondo le modalità stabilite dal medesimo regolamento.

Considerando che il regolamento del Reticolo Idrico Terziario interviene con una nuova disciplina su situazioni consolidate da lunghissimo tempo, lo stesso dovrà prevedere idonei tempi di adeguamento da parte degli interessati. Conseguentemente, anche le modalità di approvazione dello stesso, dovranno uniformarsi a tale principio.

#### **4. PIANO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO E STUDIO GEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE**

Relativamente al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI)<sup>(10)</sup>, nell'ambito del territorio comunale di Capriate San Gervasio si sono evidenziate situazioni critiche riguardo alle fasce di esondazione dei corsi d'acqua principali. Infatti, come risulta dall'Allegato 2 "Comuni interessati dalle fasce fluviali" del Titolo II "Norme per le fasce fluviali", il territorio comunale di Capriate San Gervasio è interessato dalla perimetrazione di tali fasce (fasce A e B).

Questo fatto è stato considerato nella perimetrazione delle fasce di rispetto del fiume Adda, facendo coincidere tali fasce con quelle individuate nella cartografia "*Individuazione del reticolo minore e delimitazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua*".

Il comune di Capriate San Gervasio è dotato di studio geologico del territorio comunale redatto ai sensi della LR 41/1997 che è stato approvato dalla Regione Lombardia. Sulla base di quanto previsto dalla DGR 22 dicembre 2005, n. VIII/1566, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 57 della LR 12/2005, tale studio non è idoneo per varianti al PRG o per supporto alla redazione del PGT successivamente alla data di pubblicazione della DGR VIII/1566/2005. Per tutti gli altri casi è, tale studio, strumento idoneo per classificare la pericolosità in ambito comunale al fine di consentire l'edificazione già prevista in strumenti di pianificazione approvati.

In tale studio si sono evidenziati elementi di pericolosità idraulica che possano coinvolgere porzioni significative di territorio comunale ubicate lungo i fiume Adda e Brembo.

---

<sup>10</sup> Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) adottato con deliberazione del 26 aprile 2001, n. 18, del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino ed approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001.